

90

Edizione n. 16/2025
14 ottobre 2025



INTELLIGENZA ARTIFICIALE

NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO

LEGGE NR. 132 DEL 23 SETTEMBRE 2025 - (G.U. nr. 223 del 25 settembre 2025)

CINEMA E AUDIVISIVO

*decreto 1601 del 24/04/2025 emesso dal Ministero della Cultura – Dipartimento
per le attività culturali- direzione generale del cinema e audiovisivo*

a cura di
Giuseppe DE BIASE

Coordinatore Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge nr. 132 del 23 settembre 2025 che detta “disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

L'applicazione dell'intelligenza artificiale sta riguardando ormai tutti i settori della vita quotidiana e anche il mondo del lavoro ne è invaso, specialmente nei settori a tecnologia avanzata.

La Legge 132/2025 interviene dettando delle prime linee guida e contiene tra i suoi 28 articoli anche disposizioni che impattano sul mondo del lavoro e che entrano **in vigore il 10 ottobre 2025**, (quindici giorni successivi alla pubblicazione della Legge in G.U).

Analizziamo in questa guida gli articoli di particolare interesse per i datori del lavoro e per il mondo del lavoro.

Art. 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea.

Il suddetto articolo nel ribadire che l'utilizzo della IA nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro non deve ledere i ditti inviolabili del lavoratore e che deve essere utilizzata per migliorare le condizioni di lavoro e l'integrità psicofisica dei lavoratori, contiene una disposizione per i datori di lavoro e i committenti di informazione ai lavoratori dell'utilizzo della intelligenza artificiale da inserire nella lettera di assunzione ai sensi dell'art. 1-bis del Dlgs 152/1997.

Come si ricorda, l'art. 1 e 1-bis del Dlgs 152/1997 è stato riscritto dal DI 104/2022 (decreto trasparenza) che ha implementato le informazioni principali da dare al lavoratore al momento della assunzione.

Ebbene **dal 10 ottobre 2025 il datore di lavoro e i committenti dovranno indicare** nella lettera di assunzione oltre alle informazioni essenziali del rapporto di lavoro, anche **se utilizzano l'IA nella organizzazione e gestione del rapporto di lavoro**.

Poiché l'utilizzo dell'IA rientra nell'art. 1 bis del Dlgs 152/97 e cioè se viene utilizzata con modalità

integralmente automatizzata per fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, il datore di lavoro o il committente pubblico e privato dovrà comunicarlo anche alle RSA o RSU aziendali e in mancanza alle associazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative.

Art. 12

Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'art 12 al fine di contenere e monitorare i rischi dell'IA nella gestione del rapporto di lavoro, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio che avrà il compito di definire la strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Inoltre, l'Osservatorio si preoccuperà della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Art. 13

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La Legge 132/2025 interviene anche sul lavoro intellettuale a tutela dei clienti del professionista, ribadendo che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve essere solo strumentale alla attività professionale e che il cliente va informato sull'eventuale utilizzo in maniera chiara, semplice ed esaustiva.

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 (art. 24 L. 132/2025).

Tali misure all'art 24 prevedono il coinvolgimento degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Infine, vi è anche la previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 22 comma 1

Misure di sostegno ai giovani e allo sport

1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».

L'art. 22 interviene ad ampliare la portata dell' art. 5 comma 1 lettera d) del Dlgs 209/2023 in materia di tassazione agevolata per i lavoratori che sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Oltre ai suddetti lavoratori, l'art. 22 inserisce anche coloro che hanno svolto **un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale**.

Ricordiamo che per poter beneficiare della tassazione agevolata sul 50% dell'imponibile entro il limite annuo di € 60.000, i suddetti lavoratori devono risiedere in Italia per almeno quattro anni e non devono essere stati nei tre precedenti il trasferimento fiscalmente residenti in Italia.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL CINEMA E AUDIOVISIVO

In riferimento all'utilizzo della IA nel cinema e nell'audiovisivo, si segnala il decreto 1601 del 24/04/2025 emesso dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali- Direzione Generale del cinema e Audiovisivo che fornisce le linee guida per l'utilizzo della intelligenza artificiale generativa (IAG) nella produzione di opere cinematografiche e audiovisive (art.7 c. 6 decreto MEF nr. 225/2024) per le quali viene richiesto il credito d'imposta "tax credit", in riferimento alle prestazioni professionali da cui derivano i c.d. costi "sopra la linea" (sceneggiatura, colonna sonora, regia, attori principali e attori secondari e restante cast artistico).

L'art. 7, comma 6, del citato decreto, infatti, dispone che, ai fini dell'ammissione al beneficio del credito d'imposta, i contratti relativi ad autori, interpreti ed esecutori dell'opera, inclusi doppiatori, adattatori e dialoghisti (d'ora in poi Artisti) devono prevedere, a pena di inammissibilità al beneficio, clausole che consentano:

- a) agli Autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera, o parte di essa, da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
- b) agli Artisti di non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale, o parti di esse, da parte di sistemi di IAG.

Pertanto, ai fini della ammissibilità alla tax credit, la direzione generale del cinema e audiovisivo (DGCA) riterrà validi i soli contratti fra produttore ed Artisti, che nella loro interpretazione letterale e sistematica, rispettino le seguenti condizioni:

- a) il compenso riconosciuto all'Artista può includere l'utilizzo del suo testo, della sua immagine e della sua voce, o parti di essi, all'interno di un'opera mediante sistemi di IAG per finalità legate alla preparazione, produzione, distribuzione, sfruttamento, commercializzazione e promozione dell'opera medesima, anche attraverso sistemi di raccomandazione e personalizzazione e per attività, analisi e applicazioni interne, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di IA e diritto d'autore;
- b) non è consentito addestrare modelli di IAG per la creazione di "repliche digitali" (copie digitali di un attore) o di "interpreti sintetici" (riproduzioni digitali realizzate utilizzando parti di attori) per un utilizzo senza l'esplicito consenso dell'attore; in caso di consenso, il compenso deve essere commisurato a quello che l'attore avrebbe ricevuto se avesse svolto la prestazione personalmente;
- c) l'immagine, la voce e il testo dell'Artista, o parti di essi, non potranno essere venduti a terzi operanti nel settore dell'IAG, al fine di sviluppare modelli di IAG di uso generale, destinati alla commercializzazione al pubblico;
- d) gli Artisti devono ricevere informazioni dettagliate sull'uso della propria prestazione (immagine, voce e testo) in modelli di IAG, incluse l'estensione e le finalità del suo impiego;
- e) con specifico riferimento agli Autori, non sono ammissibili clausole contrattuali finalizzate ad un utilizzo dell'IAG atto a sostituire il contributo umano autoriale; l'uso dell'IAG per modificare o completare il lavoro dell'Autore richiede un consenso scritto separato e non può essere utilizzato per creare opere derivate; in ogni caso le clausole contrattuali devono rispettare le norme in materia di diritto d'autore.

L'esistenza di scritture collaterali, quali le c.d. "side-letter", che modifichino le originarie pattuizioni di cui alle precedenti lettere, comporta l'inammissibilità al credito d'imposta.